

APS

Addiction Psychology Switzerland
Schweizerische Vereinigung Suchtpsychologie
Association Suisse de Psychologie des Addictions
Associazione Svizzera di Psicologia delle Dipendenze

Statuto Addiction Psychology Switzerland APS

I. Nome, forma giuridica e sede legale

Art. 1 Nome, forma giuridica, sede legale

1. Ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata "Addiction Psychology Switzerland" (di seguito denominata APS).
2. L'APS è un'associazione professionale nazionale che la Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) riconosce quale associazione affiliata. L'APS collabora con la FSP (cfr. art. 18).
3. La sede legale dell'APS è a Berna.

II. Finalità

Art. 2 Scopo, compiti

1. In quanto associazione professionale, l'APS rappresenta gli interessi di natura specialistica e politico-professionale degli psicologi operanti nel campo delle dipendenze e degli psicologi impegnati nella ricerca universitaria e applicata sulle dipendenze, in special modo con riferimento alle dinamiche politiche. L'APS è aconfessionale.
2. L'APS si propone di:
 - a) salvaguardare gli interessi specialistici, politico-professionali ed economici dei soci;
 - b) rappresentare gli interessi e sostenere le attività degli psicologi operanti nel campo delle dipendenze con compiti di: prevenzione, consulenza, trattamento, formazione, didattica, ricerca ed etica;
 - c) occuparsi della formazione di base, della formazione postgraduale e continua, curando tra le altre cose l'istituzione di attestati di qualità e assicurando il

trasferimento di conoscenze tra la teoria e la pratica;

- d) impegnarsi in favore del riconoscimento formale degli psicologi delle dipendenze quali rappresentanti di un ramo professionale autonomo ed esercitanti la professione come liberi professionisti, nelle istituzioni preposte all'assistenza sanitaria e psicosociale e nelle attività di pubblico interesse volte alla prevenzione;
- e) promuovere la collaborazione con rappresentanti e organizzazioni attive nel campo delle dipendenze;
- f) favorire la collaborazione e lo scambio professionale tra i soci;
- g) promuovere la ricerca psicologica nel campo delle dipendenze;
- h) promuovere e sviluppare le competenze cliniche (diagnosi, terapia, consulenza) dei pazienti affetti da dipendenze e dei loro familiari.

III. Soci

Art. 3 Categorie di soci

I soci dell'APS si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari
- b) soci onorari

Art. 4 Soci ordinari

1. È potenzialmente ammesso alla categoria di socio ordinario chiunque abbia conseguito un diploma di master o una licenza in psicologia presso una scuola universitaria svizzera (università o scuola universitaria professionale) o sia in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito all'estero (standard FSP ai sensi dell'art. 4. cpv. 2 degli statuti della FSP) ed esercita o ha esercitato nell'ambito della psicologia delle dipendenze (prevenzione,

consulenza, trattamento, formazione, didattica, ricerca).

2. I soci ordinari dell'APS sono soci ordinari della FSP.
3. Ogni socio ha diritto a un voto in seno all'Assemblea dei soci.

Art. 5 Soci onorari

1. Il titolo di socio onorario è assegnato a persone che si sono distinte per particolari meriti connessi con la professione o con gli obiettivi dell'associazione.
2. I soci onorari sono eletti dall'Assemblea dei soci su proposta di uno o più soci ordinari.
3. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale di adesione.
4. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, ad eccezione dell'obbligo di pagamento della quota di adesione. All'Assemblea dei soci hanno diritto a un voto.

Art. 6 Ammissione dei soci

1. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Comitato direttivo dell'APS.
2. La delibera in merito all'ammissione o meno all'associazione spetta al Comitato direttivo in conformità con lo statuto (art. 4), previa ratifica della delibera di ammissione da parte della Commissione di ammissione della FSP (si veda art. 1, cpv. 2).
3. Il Comitato direttivo dell'APS informa i soci in merito alle domande di ammissione. È possibile fare appello al Comitato direttivo entro 3 settimane.

Art. 7 Cessazione dell'appartenenza all'associazione

1. L'appartenenza cessa
 - a) tramite deliberazione del Comitato direttivo per inadempienza degli obblighi finanziari nonostante ripetuto sollecito scritto o per esclusione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - b) tramite comunicazione scritta di uscita dall'APS;
 - c) tramite uscita o esclusione dalla FSP (in conformità con gli statuti della FSP);
 - d) per decesso.
2. In caso di esclusione da parte dell'Assemblea dei soci su richiesta del Comitato direttivo, non occorre indicare le ragioni.

3. L'uscita dall'APS può aver luogo soltanto alla fine di un anno civile e deve essere comunicata al Comitato direttivo per iscritto entro e non oltre la fine di settembre.

4. Con la cessazione dell'appartenenza si estinguono tutti i diritti e gli obblighi nei confronti dell'APS, in particolare qualsiasi diritto sul patrimonio dell'associazione.

IV. ORGANI

Art. 8 Organi dell'associazione

Gli organi dell'APS sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo
- c) l'Ufficio di revisione
- d) le commissioni (facoltative)

Art. 9 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'APS. Ha i seguenti poteri inalienabili:
 - a) approvazione del verbale dell'Assemblea dei soci, della relazione annuale del Comitato direttivo, del programma annuale elaborato dal Comitato direttivo oppure degli obiettivi annuali;
 - b) presa di conoscenza della relazione dei revisori, approvazione del conto annuale e del bilancio di previsione;
 - c) fissazione della quota associativa;
 - d) revisioni dello statuto;
 - e) elezione del presidente, degli altri membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione, dei membri della Commissione *e dei delegati all'Assemblea dei delegati e al consiglio specializzato in psicoterapia della FSP;
 - f) approvazione o modifica di regolamenti di natura primaria;
 - g) nomina dei soci onorari;
 - h) esclusione di soci su richiesta del Comitato direttivo;
 - i) scioglimento dell'APS. L'Assemblea dei soci delibera sulla destinazione di un eventuale ricavato della liquidazione.
2. L'Assemblea dei soci viene convocata annualmente. La data viene resa nota con 4 settimane di anticipo. Richieste ed eventuali candidature a membro del Comitato direttivo o a revisore devono essere presentate al Comitato direttivo con almeno 3 settimane di anticipo e devono essere motivate per iscritto. L'invito viene inviato insieme all'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci.
3. In caso di Assemblea straordinaria, l'invito di convocazione deve essere inviato con almeno 10

giorni di anticipo (indicando i temi all'ordine del giorno). La convocazione richiede:

- a) una delibera del Comitato direttivo;
 - b) la richiesta da parte di almeno il 20% dei soci ordinari.
4. Fa fede, ai fini del rispetto del termine di invio dell'invito, la data del timbro postale o dell'e-mail. L'oggetto dell'e-mail deve contenere il prefisso "APS". La data in cui è fissata l'adunanza viene pubblicata anche sul sito web. La corrispondenza è scambiata con valore legale all'ultimo indirizzo (e-mail) comunicato dal socio al Comitato direttivo.
5. Alla persona incaricata della presidenza compete la guida del Comitato direttivo. In caso di impedimento, il Comitato direttivo decide chi assumerà la presidenza della riunione.
6. L'Assemblea generale vota soltanto sui punti all'ordine del giorno. Ha facoltà di deliberare indipendentemente dal numero di soci ordinari presenti.
7. Per deliberare modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione occorre una maggioranza di 2/3 dei votanti. Per tutte le altre decisioni è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 10 Composizione del Comitato direttivo

1. Il Comitato dell'associazione è composto da 5 a 7 membri, in rappresentanza dei sessi e delle regioni linguistiche.
2. Il Comitato direttivo è composto da:
 - a) presidente
 - b) vicepresidente
 - c) cassiere
 - d) segretario
 - e) membri aggregati

È consentito il cumulo di più cariche.

Art. 11 Compiti del Comitato direttivo

1. Sono di responsabilità e competenza del Comitato direttivo:
 - a) la creazione di commissioni del Comitato direttivo incaricate della gestione di compiti specifici;
 - b) la definizione di regolamenti di esecuzione;
 - c) tutte quelle attività per le quali né la legge né lo statuto attribuiscono responsabilità ad altri organi dell'associazione.

Art. 12 Riunioni e deliberazioni del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o due membri del Comitato lo ritengono necessario.
2. Ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno tre dei suoi membri, di cui uno deve essere il presidente o il vicepresidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri del Comitato presenti.
4. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
5. È consentito deliberare per corrispondenza.

Art. 13 Durata delle cariche

Il Comitato direttivo e il presidente sono eletti per un periodo di tre anni. È consentita la rielezione.

Art. 14 Ufficio di revisione

1. L'Assemblea dei soci nomina per ciascun mandato uno o due revisori dei conti. I revisori non possono essere membri del Comitato.
2. Hanno il compito di verificare il conto annuale, la situazione patrimoniale e la gestione di cassa.
3. Ogni anno presentano all'Assemblea dei soci un rapporto contenente i risultati delle verifiche eseguite.

Art. 15 Commissioni

1. L'Assemblea dei soci ha la facoltà di nominare commissioni che si occupino di determinati compiti.
2. Le commissioni lavorano a stretto contatto con il Comitato direttivo e riferiscono periodicamente sul loro operato al Comitato e all'Assemblea dei soci. Preparano una relazione finale prima del loro scioglimento.
3. In fase di creazione delle commissioni, l'Assemblea dei soci o il Comitato direttivo ne stabiliscono per iscritto compiti e competenze.

Art. 16 Sezioni

I soci di una specifica area geografica e/o di uno specifico ramo professionale possono creare delle sezioni. Le sezioni collaborano con il Comitato direttivo. Altri aspetti sono disciplinati per regolamento separato.

Art. 17 Delegati

1. I delegati dell'APS in seno alla FSP sono eletti dall'Assemblea dei soci per un periodo di due anni. È consentita la rielezione.

2. Si impegnano ad attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
3. Consultano il Comitato direttivo in merito alle strategie di cui farsi portavoce.
4. Informano il Comitato direttivo e l'Assemblea dei soci sulle attività in programma e le decisioni adottate.

V. COLLEGAMENTO CON L'ORGANIZZAZIONE MANTELLO FSP

Art. 18 Collaborazione con la FSP

1. L'APS è un'associazione professionale di livello nazionale che aspira ad affiliarsi alla Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP).
2. Tutti i soci ordinari dell'APS rispettano lo standard FSP e sono soci ordinari della FSP.
3. L'APS non risponde degli obblighi della FSP, né tantomeno la FSP risponde degli obblighi dell'APS.
4. La collaborazione può essere interrotta soltanto alla fine dell'anno di esercizio successivo della FSP.
5. In caso di conflitti tra l'APS e i soci della FSP e altre associazioni affiliate della FSP, l'APS riconosce la FSP quale autorità arbitrale.
6. I soci esclusi dalla FSP sono esclusi anche dall'APS.
7. L'APS comunica tempestivamente alla FSP variazioni dei soci, variazioni negli organi preposti alla gestione e modificazioni dello statuto.
8. Alla presidenza del Comitato direttivo dell'APS nonché quali delegati e sostituti delegati dell'associazione affiliata in seno all'Assemblea dei delegati della FSP e al consiglio specializzato in psicoterapia possono essere eletti soltanto i soci della FSP. Inoltre, al consiglio specializzato in psicoterapia possono essere eletti soltanto i possessori di un titolo in psicoterapia riconosciuto dalla Confederazione.
9. Durante la collaborazione tra l'APS e la FSP, la modifica degli art. 4, 7 e 18 è consentita soltanto previo consenso della FSP.

VI. FINANZE

Art. 19 Entrate

Le entrate dell'APS si compongono:

- a) delle quote associative;

- b) dei contributi di terzi;
- c) dei proventi ricavati da pubblicazioni e servizi;
- d) di donazioni.

Art. 20 Quote associative

1. La quota associativa è fissata dall'Assemblea dei soci su richiesta del Comitato direttivo.
2. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa i soci onorari.

Art. 21 Riduzione della quota

1. Su richiesta, l'APS concede una riduzione sulla quota associativa ai soci cui anche la FSP ha riconosciuto una riduzione. Alla domanda per l'ottenimento della riduzione deve essere allegata una copia del documento della FSP attestante la riduzione.
2. I laureati che si uniscono all'APS entro due anni dal conseguimento del loro master non pagano la quota associativa nell'anno in cui si uniscono e nell'anno successivo. Nei due anni successivi pagano solo la metà della quota associativa.
3. Al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria o all'abbandono dell'attività professionale, la quota associativa può ridursi della metà. La domanda deve essere presentata per iscritto al cassiere.

Art. 22 Responsabilità

1. Per i debiti dell'APS risponde soltanto il patrimonio dell'associazione.
2. È esclusa la responsabilità personale dei soci per impegni contratti dall'APS.

Art. 23 Anno di esercizio

L'anno di esercizio dell'APS corrisponde all'anno civile.

Art. 24 Codice di condotta professionale (linee guida etiche)

1. Il codice di condotta professionale della FSP è vincolante per tutti i soci dell'APS. Le denunce vengono esaminate dal Comitato direttivo dopo aver udito il socio. Se la denuncia risulta giustificata, il Comitato direttivo può ricorrere ai seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione
 - b) supervisione condizionata
 - c) notifica alla FSP
 - d) notifica al dipartimento cantonale della sanità
 - e) esclusione dall'APS

2. Nei casi in cui la denuncia risulti giustificata, al socio interessato saranno comminate le spese sostenute per la procedura di accertamento.

VII. SCIoglimento

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Comitato direttivo è obbligatoriamente tenuto a metterlo all'ordine del giorno. L'Assemblea dei soci stabilisce la destinazione d'uso del patrimonio residuo dell'associazione dopo il pagamento di tutti i debiti.

I presenti statuti sono stati adottati dall'Assemblea dei soci riunitasi a 3008 Berna il 17 gennaio 2020.

A nome dell'Assemblea fondatrice:

Il presidente dell'Assemblea:

Il presidente:

Il presente statuto è stato modificato dall'Assemblea Generale del 18 giugno 2021.

Versione dell'1 novembre 2021.

Sostituisce la versione dell'11 dicembre 2019

Prevale la versione tedesca dello statuto.